

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

I. C. e M. T., entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Cesare Mainardis e
Andrea Ghidina, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Generale del
T.A.R. per il FVG in Trieste, piazza Unità d'Italia 7;

contro

Comune di (.....), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli
avvocati Laura D'Orlando e Alessandra Pergolese, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. prof. Giulia Milo in Trieste, via Mercato Vecchio 3;

per l'annullamento

*Quanto all'atto di costituzione e trasposizione di ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a. depositato
in data 24 novembre 2014 e con il I ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 novembre
2015:*

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino di opere eseguite in difformità dalla
concessione edilizia n. 25/91 n. 3493/90 dell'11-11-1991 e assenza di titolo
abilitativo a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata prot. 5838 dd.
26.03.2014, notificata in data 29.03.2014;

- di ogni altro atto alla medesima comunque connesso, presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento per quanto di ragione ai verbali dell'istruttoria e agli atti richiamati nel predetto provvedimento;

Quanto al II ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2017:

- degli atti impugnati col ricorso introduttivo e col I ricorso per motivi aggiunti;
- dell'ordinanza prot. 398 dd. 10.02.2017 a firma del Responsabile del Servizio denominata *"Ordinanza di demolizione e ripristino di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 25/91 . n. 3493/90 dell'11-11-1991 e assenza di titolo abilitativo"* notificata ai ricorrenti il 10.02.2017;
- del provvedimento di nomina del Sindaco a *"Responsabile del Servizio"*;
- di ogni altro atto alla medesima comunque connesso, presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento per quanto di ragione ai verbali dell'istruttoria e agli atti richiamati nel predetto provvedimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di (.....);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di costituzione depositato in data 24 novembre 2014 (d'ora in poi anche convenzionalmente ricorso introduttivo), i signori I. C. e M. T., proprietari degli immobili siti in Comune di (.....) (UD) distinti catastalmente al fg. (..) mapp. (...) sub 2 e sub 3 (terreno agricolo), riassumevano nella presente sede giurisdizionale il

ricorso originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di (.....) in data 26 marzo 2014, prot. n. 5838, di demolizione e ripristino di opere eseguite: a) in difformità dalla concessione edilizia n. 25/91 [*“realizzazione al piano terra dell'edificio di proprietà di una parete divisoria in mattoni della lunghezza di 185 cm atta a ricavare un piccolo cucinino contenente un frigorifero, un lavabo e qualche pensile; piccola modifica della scala che porta al piano superiore così da permettere il ricavo di un ingresso per il bagno che è stato realizzato nel vano originariamente destinato al ricovero coperto per macchine agricole (lato nord est), dotato di finestra delle dimensioni di 97 cm per 67 cm con apertura sul lato est. Esternamente il fabbricato ha mantenuto le caratteristiche originarie eccezione fatta per la reazione di ballatoi sui lati est ed ovest. Gli stessi, che fungono da deposito di travi e assi di legno, sono stati costruiti a un'altezza di circa 249 cm a partire dalla platea di fondazione in calcestruzzo e sono sorretti da travi in legno poste orizzontalmente delle dimensioni di cm 20 x 20”*]; b) in assenza di titolo abilitativo [*“costruzione in legno per il ricovero di animali”* (cd. pollaio)].

I ricorrenti, che evidenziavano d'aver comunque presentato istanza di sanatoria sulla quale, nelle more dell'opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 presentata dal Comune, si era formato il silenzio-rifiuto impugnato con separato e autonomo ricorso (contraddistinto dal n. R.G. 437/2014), deducevano a sostegno del gravame la violazione di diverse disposizioni di legge e l'eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Comune si costituiva con memoria di stile.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 novembre 2015 (d'ora in poi anche semplicemente I ricorso MA), i ricorrenti integravano le doglianze svolte in particolare col II e III motivo del ricorso introduttivo, denunciando ulteriori vizi che, a loro avviso, avrebbero inficiato la legittimità del provvedimento impugnato.

Il Comune, con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica del 5 aprile 2017, fissata per la trattazione del ricorso nel merito, rappresentava che, nelle more del giudizio e *“a seguito di una complessiva rivalutazione della vicenda e in parziale annullamento in autotutela della precedente ordinanza n. 5838 del 26.03.2014”*, in data 10 febbraio 2017 aveva emesso una nuova ordinanza di demolizione (n. 398/2017) riguardante unicamente gli interventi che riteneva eseguiti in difformità dalla concessione edilizia (ovvero la realizzazione delle opere al piano terra) e, a suo avviso, *“non conformi rispetto alla normativa urbanistico-edilizia e strutturale alla data di realizzazione, sia rispetto alla data di richiesta di sanatoria (19.06.2014) e ciò in quanto non è ammesso, per tale zona omogenea agricola, il cambio di destinazione di uso da agricola e residenziale agricola [...] a residenziale [...]”*, con la precisazione, tuttavia, che la demolizione e il ripristino non avrebbero dovuto pregiudicare le opere conformi al titolo rilasciato.

Eccepiva, poi, l'improcedibilità del ricorso e del I ricorso MA e ciò sia in considerazione del fatto che i ricorrenti avevano, comunque, presentato, istanza volta alla sanatoria edilizia degli interventi oggetto dell'originaria ordinanza demolitoria sia in quanto, nel frattempo, era stata comunque emessa la (nuova) ordinanza di cui poco sopra si è riferito.

Controdeduceva, in ogni caso, nel merito e concludeva per la reiezione del ricorso introduttivo e del I ricorso MA.

I ricorrenti, pur preannunciando l'impugnazione del nuovo provvedimento lesivo e chiedendo un differimento dell'udienza pubblica già fissata, non trascuravano di dimettere memoria conclusionale, ribadendo sinteticamente gli assunti difensivi già svolti. Con successiva replica, oltre ad eccepire la tardività del deposito documentale effettuato dal Comune in violazione del termine di 40 gg. liberi prima dell'udienza, controdeducevano brevemente alle eccezioni preliminari di parte avversa, manifestando, in ogni caso, la persistenza dell'interesse ad una pronuncia

in relazione al ricorso introduttivo e al I ricorso MA, per lo meno ai fini della statuizione in ordine alle spese di lite. Per il resto, ribadivano le argomentazioni già quasi totalmente sviluppate nei precedenti scritti di difesa.

La trattazione del ricorso veniva rinviata alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2017. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2017 (d'ora in poi anche semplicemente II ricorso MA), impugnavano quindi, invocandone l'annullamento, l'ordinanza in data 10.02.2017, prot. n. 398, da ultimo emessa dal Responsabile del Servizio, con cui era stata ingiunta loro la demolizione delle opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi in conformità al titolo edilizio a suo tempo rilasciato.

Gravano, altresì, il provvedimento di nomina del Sindaco a "Responsabile di Servizio", che ritenevano ugualmente afflitto da illegittimità.

Questi i motivi di doglianza:

"Violazione di legge e incompetenza. Violazione degli artt. 107 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000", con cui contestano il fatto che il provvedimento gravato è stato adottato dal Sindaco e che nelle sue premesse motivazionali vi è un erroneo richiamo agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e, inoltre, che non vi è alcuna menzione della deliberazione che documenta il risparmio della spesa conseguito mediante l'attribuzione al Sindaco delle funzioni gestionali proprie del Responsabile del Servizio (Tecnico Manutentivo). Impugnano al contempo anche il presupposto provvedimento attributivo.

"Violazione di legge. Violazione degli artt. 21-nonies e 3 della l. n. 241/1990 e s.m.i.", con cui denunciano l'insussistenza dei presupposti (anche temporali) per l'esercizio dell'autotutela. Ne deriva che, laddove il motivo dovesse venire accolto, riviverebbe la prima ordinanza, che però lo stesso Comune ha riconosciuto illegittima nel momento in cui ha deciso di *"superarla"* con un nuovo provvedimento.

“Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e s.m.. Vizio di motivazione. Eccesso di potere per sviamento della funzione”, con cui lamentano che, anche in caso di mancato accoglimento del precedente motivo, l’ordinanza impugnata sarebbe, comunque, affetta da illegittimità perché confermativa, con motivazione postuma (non ammissibile in corso di causa), della parte dell’originaria ordinanza demolitoria relativa agli interventi ritenuti abusivamente eseguiti al piano terra.

“Violazione di legge. Violazione del principio dell’affidamento. Violazione dei principi generali in materia di sanzioni amministrative. Violazione degli artt. 3 e ss. della legge 241/1990. Violazione dei principi in materia di istruttoria ex art. 1 e ss. della l. n. 241/1990. Travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti posti alla base dell’ordinanza. Eccesso di potere per contraddittorietà”, con cui, riproponendo deduzioni già svolte con il primo motivo del ricorso introduttivo, contestano l’eccessivo lasso di tempo decorso tra il presunto momento dell’abuso e la sua repressione (circa 19 anni), che ritengono più che idoneo a rendere tutelabile l’affidamento da loro riposto nella legittimità delle opere eseguite. In tal senso confortano, peraltro, le motivazioni addotte dallo stesso Comune per affermare la (sopravvenuta) insussistenza dell’interesse pubblico a demolire il pollaio a così tanta distanza di tempo dalla sua realizzazione, motivazioni che il Comune medesimo omette, invece, di esplicitare con riguardo alla persistenza di interesse, prevalente rispetto all’affidamento dei privati proprietari, alla demolizione di parte delle opere realizzate, pure altrettanto risalenti nel tempo. Il che s’appalesa finanche contraddittorio.

“Violazione di legge. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio del ne bis in idem in materia di applicazione di sanzioni amministrative. Violazione di legge. Violazione degli artt. 16, 45, 50 della l.r. FVG n. 19/2009. Violazione dei principi in materia di istruttoria ex artt. 1 e ss. della l. n. 241/1990. Travisamento dei fatti”, con cui deducono che alcune delle contestate violazioni a seguito delle quali è stata emessa

l'ordinanza gravata erano già state sanzionate nel 1995, mentre altre erano state oggetto di una d.i.a. nel 1998, non opposta e anzi espressamente assentita dal Comune. Di tali circostanze il Comune medesimo non avrebbe ora tenuto conto, sicché avrebbe errato, laddove non ha assunto a parametro di legittimità le risultanze di quanto assentito con la concessione edilizia del 1991 e con la d.i.a. del 1998 e tenendo, in ogni caso conto, della sanzione irrogata nel 1996.

“Violazione di legge, artt. 5, 14, 15 e 45 l.r. 19/2009. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e vizio di motivazione in ordine al mutamento di destinazione d'uso”, con cui, in relazione alle risultanze catastali cui ha fatto riferimento il Comune, deducono di aver rimediato all'errore di accatastamento contestualmente alla presentazione dell'istanza di sanatoria. Sicché il riferimento, in ordinanza, a risultanze catastali superate è errato e fuorviante, senza trascurare, peraltro, di evidenziare che può valere solo come criterio sussidiario per determinare l'eventuale mutamento della destinazione d'uso.

In ogni caso, la concessione edilizia aveva autorizzato la costruzione di un manufatto denominato deposito attrezzi agricoli, ma descritto nel progetto approvato quale edificio a servizio della piccola azienda familiare e con tale destinazione d'uso esso è stato costruito e utilizzato.

“Violazione di legge. Violazione degli artt. 4 e 45 della l.r. FVG n. 19/2009. Violazione dei principi generali in materia di sanzioni urbanistiche. Violazione dei principi generali in materia di istruttoria ex art. 1 e ss. della l.n. 241/1990 e dell'art. 3 della l.n. 241/1990”, con cui lamentano che l'ordinanza gravata non individua, in ogni caso, esattamente gli interventi o le parti dell'edificio oggetto dell'ordine di demolizione, con conseguente difficoltà per i destinatari di portarlo ad esecuzione.

“Violazione di legge. Violazione degli artt. 40 e 50 della l.r. FVG n. 19/2009. Violazione dei principi generali in materia di sanzioni urbanistiche. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 3 della l.n. 241/1990. Vizio di motivazione”, con

cui deduce l'illegittimità della sanzione applicata avuto riguardo alla classificazione delle opere eseguite, effettuata al momento del sopralluogo e riportata nel relativo verbale.

“Violazione di legge. Violazione dell’art. 45, comma 3, l.r. 19/2009 – Difetto di istruttoria – Mancato esame di un documento, presupposto di fatto per la decisione tanto in ordine alla domanda di permesso di costruire in sanatoria che all’esercizio del potere repressivo. Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990. Vizio di motivazione”, con cui, nel riproporre le doglianze svolte nel I ricorso MA, lamentano il fatto che il Comune, non avendo rinvenuto nei propri archivi la d.i.a. da loro presentata nel 1998, non ha potuto esaminare tale atto né al momento dell’emissione delle ordinanze di demolizione, né quando ha tacitamente respinto l’istanza di sanatoria, nel mentre, anche avuto riguardo a quanto emerso nella presente sede giudiziale, sarebbe stato suo onere motivare congruamente in ordine alla non corrispondenza tra interventi autorizzati con la d.i.a. e interventi ora oggetto di sanzione edilizia.

In vista dell’udienza pubblica da ultimo fissata, le parti dimettevano memorie a migliore illustrazione e conferma dei rispettivi assunti difensivi, cui facevano seguito le relative sintetiche repliche.

Celebrata l’udienza, l’affare veniva introitato per la decisione.

Il Collegio ritiene, in primo luogo di poter prescindere dal valutare l’eccezione di deposito documentale tardivo sollevata dai ricorrenti con la memoria di replica dimessa in vista dell’udienza pubblica del 5 aprile 2017, atteso che la tardiva produzione documentale per violazione dei termini perentori sanciti dall’art. 73, c. 1, c.p.a. deve essere verificata in relazione all’udienza in cui effettivamente l’affare viene trattenuto in decisione, sicché l’avvenuto differimento dell’udienza, necessitato, nel caso di specie, dalla preannunciata presentazione di ulteriori motivi aggiunti, imponendo di computare i termini a ritroso sanciti dal menzionato art. 73

in relazione alla nuova data (cfr. in termini Cons. St., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3439), consente di ritenere superata l'eccezione a suo tempo formulata.

Il ricorso introduttivo, il I ricorso MA e il II ricorso MA (limitatamente a quella parte in cui i ricorrenti reiterano l'impugnazione degli atti impugnati col ricorso introduttivo) sono improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse e soggiacciono alla relativa declaratoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., come del resto implicitamente riconosciuto dai ricorrenti medesimi sin dalla detta memoria di replica, laddove, per l'appunto, hanno ribadito la persistenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale ai (soli) fini della statuizione in ordine alle spese di lite.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica, infatti, che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l'accoglimento del ricorso stesso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l'amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l'eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).

Il II ricorso per motivi aggiunti è, invece, fondato e va accolto.

Al di là di ogni altra considerazione in ordine ai molteplici profili di illegittimità dedotti dai ricorrenti, al Collegio paiono, invero, dirimenti le deduzioni che i medesimi hanno svolto con il V e, in parte, con il VI motivo di gravame.

Giova, invero, rammentare che il Comune, nel nuovo provvedimento sanzionatorio, pone in particolare rilievo il cambio di destinazione d'uso (da agricola e residenziale agricola a residenziale), che, a suo avviso, i ricorrenti avrebbero attuato mediante la realizzazione di opere asseritamente non assentite con la concessione edilizia n. 25/91 (artt. 40 e 45 l.r. 19/2009).

Vero è, tuttavia, che i signori I. C. e M. T., nella relazione illustrativa che avevano allegato all'istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli sul terreno di proprietà (c.e. 25/1991), avevano chiaramente evidenziato la necessità di poter disporre in loco *“di adeguato fabbricato per l'espletamento di tutte le funzioni direttamente legate all'attività agricola”*, con la precisazione, riportata nella parte dedicata alla *“descrizione del fabbricato e suo utilizzo”*, che all'interno del medesimo, a piano terra, *“verrà inoltre installato uno spolert per cucinare il pastone agli animali e per cuocere le confetture”* (vedi all. 16 – fascicolo doc. ricorrenti in data 2 maggio 2017).

Consta, inoltre, che, nell'anno 1996, siano stati sanzionati per l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione eseguiti in difformità dalla concessione edilizia del 1991 (vedi all. 3 e 4 - fascicolo doc. ricorrenti in data 24/11/2014) e che i medesimi abbiano regolarmente pagato la sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 1.000.000, loro irrogata, e che, in quella circostanza, il Comune non abbia imposto la demolizione delle opere (o, meglio, di tutta una serie di opere difformi), perché aveva ritenuto che ciò non potesse avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte conforme (art. 107 l.r. 52/1991).

Ciò che, però, assume particolare e significativo rilievo è soprattutto il fatto che il Comune, nell'anno 1998, nulla abbia obiettato in merito alla d.i.a. presentata dai signori I. C. e M. T. per la realizzazione, tra l'altro, dei servizi igienici all'interno del fabbricato e l'apertura di una finestra sulla parete est. Consta, anzi, che la Commissione edilizia comunale abbia espresso parere favorevole in merito (vedi all. 5 e 6 – fascicolo doc. citato).

Ad avviso del Collegio, l'esistenza di tale d.i.a. non può, infatti, essere in alcun modo obliterata, in quanto assume specifica importanza proprio in relazione alla descrizione degli interventi ora ritenuti integrare i presupposti dell'abuso, nel cui ambito il Comune, in maniera alquanto approssimativa, sembrerebbe far ricadere

pure opere regolarmente assentite, rendendo oltremodo difficile anche comprendere quale sarebbe stata la variazione essenziale ex art. 40 l.r. 19/2009, idonea ad imprimere al fabbricato il mutamento d'uso contestato ex art. 45 della l.r. stessa e a seguito della quale (*rectius* a seguito dell'accertamento della quale) il Comune medesimo – che pure, nel tempo, aveva assentito o comunque non impedito i singoli interventi - ha ritenuto integrati i presupposti per ingiungere ai proprietari la demolizione delle “*opere abusive descritte in premessa sub a)*” (vedi all. 3 – fascicolo doc. Comune in data 4 marzo 2017).

E', infatti, indubbio che nel provvedimento, sub I punto [già lett. a) nell'ordinanza in data 26 marzo 2014], sono descritte e indicate per lo più opere legittimamente realizzate e che la realizzazione di una (sola) parete divisoria in mattoni della lunghezza di 185 cm atta a ricavare un piccolo cucinino non pare costituire modifica in grado di comportare di per sé mutamento della destinazione d'uso, viepiù di un fabbricato, ove, sin dal rilascio dall'originaria concessione edilizia, era noto che i proprietari avrebbero avuto la necessità di preparare i pastoni per gli animali ed effettuare la prima trasformazione dei prodotti dell'orto ovvero attività, che, con tutta evidenza, richiedono necessariamente anche la presenza di un lavabo, di qualche pensile e, volendo, di un frigorifero.

Altrettanto è a dirsi con riguardo a quelli che il Comune definisce “*ballatoi*” e che i ricorrenti hanno, invece, opportunamente chiarito essere semplici ripiani utilizzati per il deposito di materiale, non accessibili dall'interno, né serviti da scale, ricavati appoggiando orizzontalmente delle assi su spuntoni di legno.

Sfugge, in definitiva, in che cosa e in che momento si sia sostanziato l'abuso che il Comune ora pretenderebbe di sanzionare con la demolizione.

Tale circostanza si riverbera, peraltro, anche sulla corretta individuazione e descrizione delle opere da demolire, che risulta, nel caso specifico, alquanto vaga e

che, in quanto tale, è stata correttamente censurata dai ricorrenti con il VII motivo del ricorso per MA ora in esame.

Il Comune, dopo aver premesso una sommaria descrizione dell'opera di cui avrebbe accertato la realizzazione in difformità dalla (sola) concessione edilizia n. 25/91 ovvero - si ribadisce - senza peritarsi di individuare puntualmente il confine tra ciò che era stato regolarmente assentito, oltre che con la detta c.e., anche, eventualmente, con la d.i.a. del 1998 o, in ogni caso, già sanzionato, si è limitato a ordinare la demolizione *“ancorché senza pregiudizio per le opere conformi al titolo già rilasciato”*.

Al riguardo, non può, però, essere dimenticato che l'ordinanza di demolizione, pur riconducibile all'esercizio di potere vincolato in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riferibilità del medesimo a una delle fattispecie di illecito previste dalla legge, richiede pur sempre la chiara rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata.

L'ordine di demolizione di uno o più manufatti abusivi non può, in definitiva, essere generico e gli edifici o le parti di edificio da abbattere devono essere indicati in modo puntuale (C.d.S., VI, 4 luglio 2016, n. 2963).

Nel caso di specie, il Comune, oltre a non essersi nemmeno posto il problema di individuare il momento *“edilizio”* in cui si sarebbe materializzato il cambio di destinazione d'uso ovvero quali sarebbero le opere che l'hanno determinato, non è stato, però, in grado di descrivere in maniera puntuale ciò che deve essere oggetto di demolizione e ciò che può essere legittimamente conservato e ha illegittimamente rimesso l'onere della relativa individuazione ai destinatari dell'ordinanza.

In definitiva, in accoglimento delle censure contenute nel V, in parte del VI e nel VII motivo del II ricorso MA e assorbite tutte le altre svolte, il cui eventuale accoglimento non potrebbe, in alcun caso, assicurare ai ricorrenti utilità maggiore,

il II ricorso per MA va accolto e, per l'effetto, annullata l'ordinanza n. 398/2017 in data 10 febbraio 2017, laddove il Comune reitera l'ingiunzione alla demolizione delle opere asseritamente realizzate in difformità della concessione edilizia n. 25/91 [già lett. a) nell'ordinanza in data 26 marzo 2014], con tutto ciò che ne consegue.

Le spese di lite possono essere compensate per metà, avuto riguardo al fatto che il Comune, nelle more del giudizio, ha comunque opportunamente e apprezzabilmente desistito dalla volontà di ordinare la demolizione di parte delle opere originariamente contestate. Per il resto seguono, invece, la soccombenza e vengono liquidate come indicato nella parte dispositiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai ricorrenti (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza) il contributo unificato nella misura complessivamente versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso introduttivo, il I ricorso per motivi aggiunti e il II ricorso per motivi aggiunti (limitatamente a quella parte in cui i ricorrenti reiterano l'impugnazione degli atti impugnati col ricorso introduttivo);

- accoglie, per il resto, il II ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla nei sensi di cui in motivazione l'ordinanza n. 398/2017 in data 10 febbraio 2017;

Condanna il Comune di (.....) al pagamento a favore dei ricorrenti della metà delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge. Le compensa per la restante metà.

Dà atto che il Comune sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai ricorrenti all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO